

IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO: VALUTAZIONE SULL'EQUA RIPARAZIONE

Schema di Giulio SPINA*

Di seguito schema riassuntivo in ordine alla **disciplina della valutazione sul quantum dell'equa riparazione connessa alla violazione del termine di durata ragionevole del processo** a norma della [l. 89/2001](#), così come novellata dalla **legge di stabilità 2016** (legge 28 dicembre 2015, n. 208, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*, in G.U. n. 302 del 30.12.2015 - Suppl. Ordinario n. 70).

Estratto da

SPINA (a cura di), [IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO \(Rassegna giurisprudenziale sistematica con schemi, dottrina e formule\)](#), Diritto Avanzato, Milano, 2017



ISBN

9788826031910

Pagine

138

Presentazione di
Annamaria FASANO

Contributi di
Piero SANDULLI, Giulio SPINA, Luigi VIOLA

PER APPROFONDIMENTI

[<<CLICCA QUI>>](#)

* Dottore di ricerca IAPR. Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile (già cultore di Diritto processuale civile); Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

A. Condizioni per il diritto all'equa riparazione

Si ha diritto all'equa riparazione alle seguenti **condizioni** (art. 1-bis, comma 2):

- aver **esperito i rimedi preventivi** di cui all'articolo 1-ter;
⇒ PER APPROFONDIMENTI: si veda il relativo schema
- **violazione** del termine di durata ragionevole del processo;
⇒ PER APPROFONDIMENTI: si veda il relativo schema
- aver subito un **danno patrimoniale o non patrimoniale** a causa di tale violazione;
⇒ PER APPROFONDIMENTI: si veda il prosieguo del presente schema

NDR: si ritiene che **dette condizioni vadano provate in giudizio**.

B. Misura dell'indennizzo

A norma dell'art. 2-bis, introdotto dalla legge di stabilità 2016, il giudice liquida a titolo di equa riparazione, **di regola**, una somma **non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno** (o frazione di anno superiore a sei mesi), che eccede il termine ragionevole di durata del processo.

Variazioni percentuali.

La somma liquidata può essere:

- **incrementata fino al 20%** per gli anni successivi al terzo;
- **incrementata fino al 40%** per gli anni successivi al settimo;
- **diminuita fino al 20%** le parti del processo presupposto sono più di dieci;
- **diminuita fino al 40%** quando le parti del processo sono più di cinquanta;
- **diminuita fino a un terzo** in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento presupposto;
- **incrementata fino al 20%** per ciascun ricorso riunito, quando la riunione è disposta su istanza di parte (l'indennizzo è riconosciuto una sola volta in caso di riunione di più giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte).

La misura dell'indennizzo, anche in deroga a tali soglie, **non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice**.

C. Criteri per la determinazione dell'indennizzo

- L'indennizzo è determinato a norma dell'**art. 2056 c.c.** (il quale dispone quanto segue: *"Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso"*):
 - l'**art. 1223 c.c.** dispone quanto segue: *"Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta"*;

- **l'art. 1226 c.c.** dispone quanto segue: *"Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa"*;
 - **l'art. 1227 c.c.** dispone quanto segue: *"Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza"*.
- Il giudice tiene conto:
 - a) dell'**esito del processo** nel quale si è verificata la violazione del termine ragionevole di durata;
 - b) del **comportamento** del giudice e delle parti;
 - c) della natura degli **interessi coinvolti**;
 - d) del **valore** e della **rilevanza della causa**, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.

D. Disposizioni specifiche

➤ Casi in cui **non è riconosciuto l'indennizzo** (art. 2, comma, 2-quinquies)

- a) **consapevolezza della infondatezza** (originaria o sopravvenuta) delle proprie domande o difese (anche fuori dai casi di cui all'[art. 96 c.p.c.](#))
- b) accoglimento da parte del giudice della domanda in **misura non superiore alla proposta conciliativa rifiutata** dalla parte senza giustificato motivo ([art. 91, comma 1, c.p.c.](#))
- c) quando il provvedimento che definisce il giudizio **corrisponde interamente al contenuto della proposta di mediazione rifiutata** dalla parte (art. 13, comma 1, d.lgs. 28/2010)
- d) in ogni altro caso di **abuso dei poteri processuali** che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento

➤ Casi in cui **si presume insussistente il pregiudizio**, salvo prova contraria (art. 2, commi 2-quinquies e 2-septies)

- a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato
- b) **contumacia** della parte
- c) **estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti** ([artt. 306 e 307 c.p.c.](#) e 84 c.p.a.)
- d) con particolare riferimento al processo amministrativo: perenzione del ricorso (artt. 81 e 82 c.p.a.); mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto (cfr. art. 2, comma, 2-quinquies, dett. e),

d.lgs. 89/2001); introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all'art. 43 c.p.a. (salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi)

- e) **irrisorietà della pretesa o del valore della causa** (valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte)
- f) si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, **vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo** altrimenti dovuto.